

L. 11 marzo 1988, n. 67 (art. 20).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ([legge finanziaria 1988](#))

Art. 20 ([67](#)) ([66](#)) ([63](#))

1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di euro 34.000 miliardi ([59](#)). Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità. ([64](#))

2. Il Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'[articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. [\(60\)](#) [\(65\)](#)

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). [\(65\)](#)

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. [\(61\)](#)

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'[articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'[articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), presentano al

CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso [\(62\)](#) .

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

[\(59\)](#) Importo così elevato dall'[art. 83, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'[art. 1, comma 796, lett. n\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'[art. 2, comma 69, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'[art. 1, comma 555, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall'[art. 1, comma 81, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'[art. 1, comma 442, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 263, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[\(60\)](#) A norma dell'[art. 4, comma 2, D.L. 2 ottobre 1993, n. 396](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 1993, n. 492](#), il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del presente comma, è soppresso.

[\(61\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 2, D.L. 2 ottobre 1993, n. 396](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 1993, n. 492](#), a decorrere dal 6 ottobre 1993.

[\(62\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, D.L. 2 ottobre 1993, n. 396](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 1993, n. 492](#), a decorrere dal 6 ottobre 1993.

[\(63\)](#) Per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, vedi il [art. 3, D.M. 7 dicembre 1988](#), il [D.M. 26 marzo 1992](#), il D.M. 30 giugno 1993, il decreto 28 dicembre 1993, il decreto 28 giugno 1994, il decreto 29 dicembre 1994, il decreto 28 giugno 1996, il decreto 23 dicembre 1996, il decreto 26 giugno 1997, il decreto 20 dicembre 1997, il decreto 30 giugno 1998, il decreto 22 dicembre 1998, il decreto 22 gennaio 1999, il [decreto 2 luglio 1999](#), il [decreto 30 dicembre 1999](#), il [D.M. 26 giugno 2000](#), il [D.M. 29 dicembre 2000](#), il [D.M. 26 giugno 2001](#), il [decreto 7 gennaio 2002](#), il [decreto 25 giugno 2002](#), il [decreto 23 dicembre 2002](#), il [decreto 23 luglio 2003](#), il [decreto 8 gennaio 2004](#) il [decreto 1° luglio 2004](#), il [decreto 30 dicembre 2004](#), il [decreto 8 luglio 2005](#), il [decreto 4 gennaio 2006](#), il [decreto 5 luglio 2006](#), l'art. unico [decreto 29 dicembre 2006](#), il [decreto 2 luglio 2007](#), l'art. unico [decreto 2 gennaio 2008](#), il [decreto 7 luglio 2008](#), il [decreto 27 gennaio 2009](#), il [decreto 9 luglio 2009](#), il [decreto 23 dicembre 2009](#), il [Decreto 9 luglio 2010](#), il [Decreto 19 gennaio 2011](#), il [Decreto 30 giugno 2011](#), il [Decreto 18 gennaio 2012](#) e il [Decreto 4 luglio 2012](#).

[\(64\)](#) Per gli incrementi di spesa relativi agli interventi di cui al presente comma, vedi l'[art. 50, comma 1, lett. c\), L. 23 dicembre 1998, n. 448](#) e l'[art. 4-bis, comma 1, D.L. 28 dicembre 1998, n. 450](#).

[\(65\)](#) Il regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi del presente comma, è stato emanato con [D.M. 29 agosto 1989, n. 321](#).

[\(66\)](#) Per le modalità e le procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi del presente articolo, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario, vedi il [D.M. 7 dicembre 1988](#), il decreto 24 giugno 1993, il [D.M. 16 luglio 1993](#) e il [D.M. 23 settembre 1993](#).

[\(67\)](#) Vedi anche l'[art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1992, n. 500](#).